

## **BGer 1F\_27/2020 vom 30. Oktober 2020**

Bundesgericht, 2020-10-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1F\\_27\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_27_2020)

FR: TF 1F\_27/2020 du 30 octobre 2020

IT: TF 1F\_27/2020 del 30 ottobre 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Come ripetutamente spiegato agli istanti, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nei giudizi che li concernono è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF , motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF . In effetti, come noto agli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole, in particolare quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 5A\_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 nei loro confronti).

Secondo la costante prassi, anch'essa nota agli istanti (sentenza 1F\_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43).

#### **E. 1.2**

L'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell' art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A\_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6). Con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A\_649/2020 e 5A\_650/2020).

Invitato a esprimersi sul gravame, c on scritto del 1° ottobre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare - limitatamente a A.\_\_\_\_\_ - la domanda di revisione, chiedendo di esentarlo dal pagamento di spese giudiziarie. Ne segue che, in quanto presentata da A.\_\_\_\_\_, l'istanza è inammissibile.

#### **E. 2.1**

Giusta l' art. 121 LTF , la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, segnatamente, se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione ( art. 42 cpv. 2 LTF ).

#### **E. 2.2**

B. \_\_\_\_\_, accennando all' art. 38 cpv. 3 LTF , incentra la domanda di revisione su un'asserita lesione di norme concernenti la composizione della Corte giudicante e sulla ricusazione. Al riguardo ella si limita tuttavia a riproporre ancora una volta, in maniera inammissibile e con condotta processuale da querulomane ( art. 42 cpv. 7 LTF ), le censure già esaminate e respinte nella sentenza dedotta in revisione e in altre numerose sentenze che la concernono. Ciò vale in particolare riguardo alla ribadita critica, manifestamente priva di ogni fondamento, circa la mancata comunicazione anticipata della composizione della Corte, nonché il fatto che non è stato richiamato l'incarto cantonale né è stato ordinato uno scambio di scritti, provvedimenti chiaramente superflui, visto che il ricorso era inammissibile.

Come a lei noto, non è poi legittimata a far valere che il Tribunale federale non avrebbe appurato la validità della ratifica di rappresentanza del curatore nei confronti di A. \_\_\_\_\_ (sul tema vedi sentenza 5A\_155/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1 e 2 nei loro confronti). Le critiche alla nomina del curatore e alla richiesta di destituirlo esulavano poi dall'oggetto del litigio. Del resto, sia il ricorso sia le domande di revisione proposti da B. \_\_\_\_\_ sono stati dichiarati inammissibili per carenza di motivazione, motivo per cui le questioni di merito non potevano né dovevano essere esaminate.

### **E. 3**

L'istanza di revisione, in quanto presentata da B. \_\_\_\_\_, è insufficientemente motivata ed è quindi inammissibile ( art. 42 cpv. 2 LTF ). La stessa può pertanto essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ).

In accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a prelevare spese nei confronti di A. \_\_\_\_\_. La generica domanda di assistenza giudiziaria di B. \_\_\_\_\_, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di ogni possibilità di esito favorevole della reiterata domanda di revisione ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico ( art. 66 cpv. 1 e cpv. 3 LTF ).

Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la sentenza 1C\_72/2020 del 5 marzo 2020 e ulteriori scritti inerenti detta vertenza ( art. 42 cpv. 7 LTF ; sentenze 2F\_16/2020 del 19 agosto 2020 consid. 5.3 e 5F\_16/2020 del 3 giugno 2020 consid 6).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.